



Comune di
Schio

Capitolato Speciale d'Appalto
SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI SCHIO
Provincia di Vicenza

Capitolato Speciale d'Appalto
SERVIZI CIMITERIALI

DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO:

1. Pianta dei 9 cimiteri
2. Elenco dei funerali e delle operazioni svolte negli ultimi anni
3. Ordinanza orario di effettuazione delle sepolture
4. Bozza di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
5. Spesa per gestione rifiuti negli ultimi tre anni.



- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI CIMITERIALI
- ART. 3 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 6 - OBBLIGHI IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 7 - PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI
- ART. 8 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 - ATTREZZATURE E MATERIALI
- ART. 10 - PERSONALE, ASSICURAZIONI SOCIALI, CONTRATTI DI LAVORO
- ART. 11 - ASPETTI AMBIENTALI
- ART. 12 - GESTIONE RIFIUTI
- ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 14 - RISCHI INTERFERENTI
- ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 16 - REFERENTE DEL SERVIZIO
- ART. 17 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
- ART. 18 - CONTROLLI
- ART. 19 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
- ART. 20 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE
- ART. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
- ART. 22 - NORMATIVE E REGOLAMENTI
- ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALI
- ART. 24 - CONTROVERSIE
- ART. 25 - CONTRATTO
- ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 - RECESSO
- ART. 28 - PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI LEGALITA' FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEI PUBBLICI APPALTI
- ART. 29 - DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto le modalità per l'esecuzione delle prestazioni cimiteriali, descritte all'art. 2, da svolgere nei nove cimiteri comunali di Schio, Magrè, Monte Magrè, Poleo, Santa Caterina, Piane, Santa Maria del Pornaro, Sant'Ulderico, San Rocco, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, il sabato mattina, e nei giorni e orari previsti con ordinanza dirigenziale, in caso di festività.

I servizi cimiteriali sono così riassunti:

- organizzazione del servizio
- servizio di vigilanza
- ricevimento e consegna feretri (leggasi anche: urne cinerarie, cassette resti ossei)
- tumulazione
- inumazione
- estumulazione
- esumazione
- ricognizione feretri
- estumulazione – condizionamento
- traslazione
- trasporto resti mortali e ossei all'interno dei cimiteri e da un cimitero all'altro
- operazioni di carico/scarico di feretro
- pulizia
- lavori edili complementari in area cimiteriale
- trattamento dei cadaveri indecomposti
- gestione dei rifiuti connessi alle attività in oggetto.

ART. 2 – ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'appalto di cui al presente Capitolato Speciale ha per oggetto le seguenti prestazioni:

A) Organizzazione del servizio:

- organizzazione e coordinamento della/e squadra/e preposta/e ai servizi oggetto dell'appalto;
- collegamento quotidiano con il Servizio Cimiteriale della Stazione Appaltante sia direttamente presso gli uffici, sia per via telematica, telefonica, fax etc.;
- organizzazione delle operazioni preliminari ai vari servizi cimiteriali previa consultazione della banca dati delle prenotazioni;
- espletamento delle funzioni amministrative collegate ai servizi oggetto dell'appalto in stretto contatto con il Servizio Cimiteriale;
- disamina con il Servizio Cimiteriale o con altro personale preposto del Settore 4 - Lavori Pubblici – Protezione Civile - Sport (di seguito: Settore 4) per eventuali problematiche organizzative, amministrative, logistiche o costruttive;
- consegna al servizio di custodia del cimitero dei documenti accompagnatori del feretro (autorizzazione alla sepoltura – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni varie);

B) Servizio di vigilanza

Il personale della ditta appaltatrice presente nei cimiteri durante la lo svolgimento dei servizi elencati nel presente articolo è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni regolamentari e di servizio e di



segnalare immediatamente eventuali inadempienze e trasgressioni al personale di custodia ovvero al Servizio Cimiteriale. La ditta appaltatrice è tenuta altresì a collaborare nel far rispettare ai fruitori dei cimiteri, imprese e utenti, le disposizioni normative che disciplinano l'uso ed il godimento di tali luoghi e dei beni contenutivi.

C) Le operazioni di ricevimento e trasporto feretri consistono in:

- apertura e chiusura delle sbarre in entrata e uscita dal cimitero (laddove presenti) per il transito dell'autofunebre contenente il feretro destinato alla sepoltura o al deposito in camera mortuaria;
- ritiro e controllo dei documenti accompagnatori del feretro (autorizzazione alla sepoltura – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni varie);
- assistenza al personale dell'impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scarico del feretro dall'autofunebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compresa l'eventuale sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- consegna dei documenti accompagnatori ai responsabili del servizio di custodia del Servizio Cimiteriale;
- per i feretri in deposito temporaneo in attesa di cremazione: apertura della camera mortuaria per il deposito del feretro da parte dell'impresa di onoranze funebri e ritiro dei documenti accompagnatori; successiva apertura della camera mortuaria per il ritiro del feretro da parte dell'impresa di onoranze funebri, controllo dell'apposizione della firma dell'impresa di onoranze funebri per ricevuta del feretro nel registro di scarico e carico feretri. Accensione del condizionatore con congruo anticipo in caso di temperature elevate e nel caso in cui la permanenza protratta del feretro lo richieda.

D) Le operazioni di tumulazione (deposito di feretro o resti ossei/cinerari in tumulo) consistono in:

- rimozione della lapide;
- apertura del loculo o della tomba di famiglia con eventuale sistemazione della sede di alloggiamento (con installazione di protezioni e delimitazioni di sicurezza);
- eventuale inserimento di apposite putrelle in tomba a vasca;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compresa l'eventuale sosta nella camera mortuaria o nella chiesa per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- tumulazione del feretro in loculo o in tomba di famiglia con chiusura ermetica del sigillo con calcestruzzo o malta;
- eventuale deposizione di sostanze assorbenti, fornite dalla Stazione Appaltante, all'interno del tumulo, in prossimità del feretro.

E) Le operazioni di tumulazione di resti ossei/cinerari in area ventennale consistono in:

- collocamento della cassetta contenente i resti ossei o le ceneri in apposito contenitore (tumulo) fornito dalla Stazione Appaltante;
- sigillatura del contenitore;
- scavo della fossa delle dimensioni idonee ad alloggiare la cassetta, con profondità di dieci centimetri dal livello del piano di campagna;
- deposizione accurata della cassetta;
- chiusura e riempimento a mano della fossa, eseguita con terra di risulta dello scavo.

F) Le operazioni di inumazione (deposito di feretro in terra) consistono in:

- preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe, eventuale imbragatura delle lapidi adiacenti, copertura con telo delle lapidi adiacenti;
- scavo, con idoneo mezzo meccanico o, eccezionalmente, a mano, della fossa delle dimensioni idonee che abbiano le seguenti misure:
 - per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, profondità non inferiore a ml. 1,50 – lunghezza ml. 2,20 – larghezza ml. 0,80

- per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni, profondità non inferiore a ml. 1,00 – lunghezza ml. 1,50 – larghezza ml. 0,50
- per le parti anatomiche riconoscibili, prodotti del concepimento e prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale di Stato Civile, profondità non inferiore a ml. 0,70;
- preparazione del luogo di sepoltura, in condizioni di sicurezza del bordo dello scavo e di decoro per lo svolgimento del rito funebre;
- raccolta di eventuali resti ossei rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse;
- deposizione accurata del feretro sul fondo della fossa, perfettamente piano;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante la fossa di inumazione;
- successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento;
- finitura della fossa e composizione del tumulo con stabilizzato idoneo, fornito dalla Stazione Appaltante;
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata;
- periodica risistemazione del terreno e del tumulo per un anno dalla sepoltura, prima del collocamento definitivo di lapide, stele, o altro.
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12.

G) Le operazioni di estumulazione (estrazione di feretro da loculo o da tomba di famiglia per essere traslato in altro sepolcro o in altro cimitero) consistono in:

- rimozione di lapide o copertura marmorea del tumulo;
- apertura della tomba (loculo e/o tomba) sia esso in muratura che in lastra di cemento con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi, compresi gli oneri per montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, pulizia dell'interno del tumulo;
- estrazione del feretro dall'alloggiamento;
- eventuale deposizione della bara in involucro di zinco munito di targhetta metallica di identificazione del defunto (fornito dalla ditta incaricata dai committenti per il servizio di assistenza e trasporto), nel caso in cui le condizioni del feretro non rispondessero a quanto già previsto dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990, su prescrizione e disposizione del responsabile di custodia del cimitero, incaricato;
- trasporto del feretro nella sepoltura di nuova tumulazione ed effettuazione delle medesime operazioni previste per la tumulazione, ovvero trasporto del feretro all'autofunebre incaricata per il trasporto;
- chiusura del tumulo di provenienza del feretro, a regola d'arte, come previsto;
- apposizione e fissaggio della lapide;
- pulizia della zona circostante;
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata come previsto;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12.

H) Le operazioni di esumazione (estrazione resti ossei inumati) consistono in:

- escavazione, a mano o con mezzi meccanici, della fossa delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del feretro;
- raccolta di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;
- pulizia del coperchio del feretro ed apertura dello stesso con raccolta dei resti ossei, che nel caso di loro conservazione saranno depositi (a mano o con l'ausilio di apposite pinze meccaniche) in apposita cassetta di zinco (fornita dalla ditta incaricata dai committenti) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto;
- tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, oppure deposito dei resti ossei nell'ossario comune;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
- pulizia della zona circostante la fossa;

- successiva aggiunta di terreno fino a completo livellamento; elegante
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12.

I) Le operazioni di ricognizione (verifica interna di un loculo o di una tomba) consistono in:

- rimozione della lapide o copertura marmorea del tumulo;
- apertura di un varco di cm. 30 x 30 o tale da poter verificare l'esatta capienza e la situazione interna;
- chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna;
- apposizione e fissaggio della lapide;
- pulizia della zona circostante;
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12.

L) Le operazioni di estumulazione – condizionamento (estrazione del feretro nei casi consentiti dalla Legge) consistono in:

- rimozione della lapide o copertura marmorea del tumulo;
- apertura del loculo con demolizione del muro o di eventuali solette o tramezzi;
- estrazione del feretro;
- apertura del feretro con la massima cautela e raccolta dei resti, su indicazione del responsabile del servizio di custodia, con le seguenti modalità:

a) raccolta dei resti, se scheletrizzati, deposizione degli stessi a mano o con l'ausilio di apposite pinze in cassetta ossario (fornita dalla ditta incaricata dai committenti) e tumulazione della medesima, nello stesso tumulo o in altra sepoltura eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione, o collocamento degli stessi in ossario comune;

b) raccolta dei resti mortali, se mummificati/corificati, deposizione degli stessi a mano o con l'ausilio di apposite pinze in nuova cassa di legno o zinco (se necessaria; fornita dalla ditta incaricata dai committenti) e tumulazione della medesima nello stesso tumulo o in altro tumulo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione;

c) inumazione dei resti mortali, se mummificati o corificati, dopo il loro trasferimento dalla cassa in zinco in apposita cassa in cartone o in altro materiale biodegradabile (fornita dalla ditta incaricata dai committenti), eseguendo le stesse operazioni previste per le inumazioni;

- pulizia della zona circostante;
- disinfezione della zona circostante e dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12.

Le operazioni previste alle precedenti lettere a – b – c, sono alternative e verrà eseguita l'una o l'altra, sulla base delle prescrizioni del responsabile di custodia del cimitero, incaricato, secondo la volontà espressa dai familiari e dai committenti.

M) Le operazioni di traslazione (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad un altro loculo o ad altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge) consistono in:

- asportazione della lapide;
- apertura del tumulo, con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
- estrazione del feretro, eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco (fornito dalla ditta incaricata dai committenti), saldatura dell'involucro (a carico della ditta incaricata dai committenti);
- trasporto del feretro nella sepoltura di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla tumulazione;
- chiusura del nuovo tumulo a regola d'arte, come previsto;
- apposizione e fissaggio della lapide del tumulo;
- pulizia delle zone circostanti i due sepolcri;
- disinfezione della zona circostante e dell'attrezzatura utilizzata;
- gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12.

N) Le operazioni di trasporto resti mortali/ossei all'interno dei cimiteri e da un cimitero all'altro consistono in:

- confezionamento dei resti mortali/ossei con le modalità idonee al trasporto;
- trasporto dei resti dal cimitero di provenienza al cimitero di destinazione secondo le disposizioni impartite e specificate nella relativa autorizzazione al trasporto, con automezzo idoneo omologato a tale tipologia di trasporto.

O) Trattamento dei cadaveri indecomposti:

I resti mortali provenienti da esumazione o da estumulazione potranno essere trattati, in ordine e alternativamente:

– avviati a cremazione, secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta dei resti mortali in apposita cassa di cartone o in altro materiale biodegradabile (per i resti provenienti da estumulazione, il trasferimento nella cassa di cartone verrà effettuato nel caso che la cassa di zinco non sia a tenuta; con separazione dello zinco);
- b) trasferimento del feretro all'auto funebre incaricata per l'invio all'impianto di cremazione;
- c) chiusura a regola d'arte della fossa o del tumulo di provenienza;
- d) pulizia della zona circostante;
- e) disinfezione dell'attrezzatura utilizzata come previsto;
- f) gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12.

– inumazione in terreno indecomposti:

- a) raccolta dei resti mortali in apposita cassa di cartone o in altro materiale biodegradabile (per i resti provenienti da estumulazione, separazione dello zinco e gestione dei rifiuti come specificato all'art. 12);
- b) sepoltura come previsto al punto E) del presente articolo.

– chiusura della fossa/del tumulo in cui giace il feretro indecomposto:

- a) chiusura della fossa secondo le disposizioni impartite per l'inumazione di feretro (o del tumulo in caso di sepoltura in tumulo).

Le operazioni previste sono alternative e verrà eseguita l'una o l'altra, sulla base delle disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale e delle prescrizioni del responsabile del servizio di custodia, secondo la volontà espressa dai familiari e dai committenti.

ART. 3 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali; pertanto, l'erogazione degli stessi da parte dell'appaltatore dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali saranno possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali: dovrà essere comunque assicurato il contingente minimo a garantire lo svolgimento e la sicurezza dell'operazione.

Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato alla Stazione Appaltante – Servizio Cimiteriale, da parte dell'appaltatore, il quale dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.



ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di mesi quindici a decorrere dal 1.1.2016.

ART. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto ammonta ad Euro 196.981,88 (centonovantaseimilanovecentottantuno/88) oltre all'IVA, di cui Euro 180.731,88 (centottantamilasettecentotrentuno/88), oltre all'IVA, relativi al costo del servizio e soggetti a ribasso, ed Euro 16.250,00 (sedecimiladuecentocinquanta/00), oltre all'IVA, relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e comprende le prestazioni di cui al CPV 93711100-8 Servizi Cimiteriali.

Le prestazioni di cui al CPV 98371111-5 – servizi di manutenzione cimiteriale - se richieste dalla Stazione Appaltante, saranno oggetto di specifica contrattazione con richiesta di preventivo all'appaltatore e con fatturazione a parte.

Il prezzo indicato a base d'asta si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per impiego di manodopera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e quant'altro necessario a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte, e a mantenere i cimiteri secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi.

ART. 6 – OBBLIGHI IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore e l'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto.

Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

ART. 7 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

L'importo contrattuale verrà liquidato dalla Stazione Appaltante ogni trimestre su presentazione di regolare fattura, previa presentazione, all'inizio dell'appalto, dell'apposita modulistica relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del D.P.R. 207/2010, avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dall'accertamento della regolare esecuzione del servizio (C.R.E.), che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, salvo che la Stazione Appaltante disconosca la regolarità delle fatture e proceda in conseguenza a contestazioni. Le ritenute dello 0,50 % potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del D.U.R.C.

Le fatture dovranno:



- essere redatte in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013 (codice Ufficio del Comune di Schio UFT7PV);
- essere intestate al Comune di Schio – Servizio Amministrativo del Settore 4;
- contenere tutti i dati relativi al pagamento (IBAN, c/c dedicato ex legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni);
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto;
- contenere il CIG relativo all'affidamento;
- riportare la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972” per le operazioni soggette al meccanismo del cosiddetto “split payment”.

Le fatture dovranno essere inviate al Servizio Amministrativo del Settore 4 – via Pasini n. 33 - 36015 Schio.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che la Stazione Appaltante richiederà direttamente agli enti competenti;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio di cui sopra, disposta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente, la Stazione Appaltante non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del D.U.R.C. da parte degli istituti competenti.

L'importo di contratto sarà aggiornato a partire dal tredicesimo mese di appalto sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente competente con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Qualora dall'istruttoria si accertasse che non siano stati determinati, né pubblicati da parte della competente Autorità costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, e che non siano stati elaborati da parte dell'ISTAT particolari indici concernenti il migliore prezzo di mercato, come disposto dai commi 4, lettera C) e 5 dell'articolo 7 del precitato decreto legislativo 163/2006, verrà utilizzato, quale meccanismo di computo per l'aggiornamento l'indice ISTAT – F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati del mese di aprile.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 8 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è consentito unicamente con riferimento alle seguenti prestazioni:

- opere murarie;
- trasporto resti mortali e ossei all'interno dei cimiteri e da un cimitero all'altro;
- scavi e movimento terra;
- gestione e trasporto rifiuti;
- lavori edili complementari;
- montaggio e smontaggio ponteggi,

e nel limite complessivo massimo del 30% dell'importo di contratto.

In tal caso, l'appaltatore resta comunque responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante del puntuale adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.



Il subappalto è consentito unicamente nei confronti di soggetti che siano in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per i quali non sussistano i divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 575/1965 e s.m.i. Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni.

- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato di voler ricorrere al subappalto;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, l'appaltatore dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento o di consorzio; tale contratto dovrà recare anche, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 157/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore deve praticare per le prestazioni svolte dai subappaltatori gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 9 – ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutte le attrezzature e i materiali necessari per lo svolgimento del servizio, se non esplicitamente indicati in Capitolato come forniti dalla Stazione Appaltante, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore per tutta la durata del contratto; attrezzature e materiali dovranno essere omologati secondo le disposizioni normative vigenti.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla costante efficienza dei mezzi e delle attrezzature, nonché la tassa di circolazione, assicurazione, carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico dell'appaltatore.

La fornitura di energia elettrica, esclusivamente necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, sarà a carico della Stazione Appaltante.

L'appaltatore non potrà depositare all'interno dei cimiteri attrezzature e/o materiali da loro utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione del Settore 4 della Stazione Appaltante e non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

Dopo l'utilizzo attrezzature, materiali e macchinari non potranno essere lasciate all'interno dei cimiteri.



ART. 10 – PERSONALE, ASSICURAZIONI SOCIALI, CONTRATTI DI LAVORO

Per le operazioni di ricevimento feretri, inumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione dovrà essere garantito il contingente minimo a garantire lo svolgimento e la sicurezza dell'operazione.

In tutte le operazioni svolte presso i cimiteri l'aggiudicatario dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori, nel senso che essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze, ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta.

Il personale addetto all'esecuzione dei servizi previsti dall'art. 2 dovrà presentarsi in ordine, pulito, pettinato e sbarbato, mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di Legge e di regolamento dei servizi cimiteriali.

Il personale dovrà indossare esclusivamente una divisa concordata con il Servizio Cimiteriale e la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

ART. 11 – ASPETTI AMBIENTALI

La Stazione Appaltante è dotata di un sistema di Gestione Ambientale certificato secondo gli standard UNI EN ISO 14001 e registrato secondo il regolamento 761/01/CE (EMAS II). Pertanto, anche l'appaltatore dovrà uniformarsi ai contenuti dei documenti del Sistema di Gestione Ambientale della Stazione Appaltante, con particolare riferimento ai principi contenuti nella Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

Per quanto riguarda le attività da svolgere nell'ambito del presente appalto, dovranno essere applicate le Istruzioni Operative previste dalla Stazione Appaltante per la "squadra cimiteri", in particolare:

Uso di sostanze "chimiche"

Per ridurre il rischio di danni all'ambiente ed alla salute dell'uomo, per quanto possibile, le quantità di prodotti usati devono essere ridotte al minimo.

Le etichette di identificazione non devono essere mai rimosse dai contenitori; qualora per esigenze operative le sostanze vengano travasate in altri contenitori, l'addetto deve provvedere a riportare in maniera chiara e univoca sul contenitore il nome della sostanza o del preparato in esso contenuto. La denominazione della sostanza deve essere scritta a caratteri leggibili, indelebili e di adeguata dimensione. Il contenitore deve avere caratteristiche tali da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto. La manipolazione viene eseguita solo dagli addetti muniti degli idonei dispositivi di protezione individuale.

Le operazioni di travaso vanno di norma evitate. Nel caso siano indispensabili vanno eseguite in aree pavimentate o in qualche altro modo isolate dal terreno per proteggerlo nel caso di eventuali versamenti incidentali.

I contenitori devono essere sempre richiusi dopo il loro utilizzo.

I fusti o contenitori delle sostanze o preparati non devono essere stoccati all'aperto né direttamente su terreno non impermeabilizzato.



Rumori

Le attività rumorose vanno effettuate cercando di limitare al massimo il disturbo di terzi, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Nel caso in cui l'appaltatore produca emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dalle normative vigenti, dovrà fare richiesta di apposita autorizzazione in deroga al servizio Ambiente della Stazione Appaltante.

Formazione del personale

L'appaltatore dovrà fornire la documentazione che attesti che il personale ha acquisito la competenza necessaria, anche rispetto agli aspetti/impatti ambientali connessi alle attività previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto, mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.

ART. 12 – GESTIONE RIFIUTI

La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse, ad esempio zinco, piombo, altri rifiuti legati a tali operazioni) dovranno essere conferiti negli appositi contenitori a tenuta stagna situati presso l'area ed essi dedicata presente in ciascun cimitero;

1. La ditta appaltatrice, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà differenziare le diverse tipologie di rifiuti. Presso ogni area di stoccaggio sono posizionati i seguenti contenitori per rifiuti:

- a) Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione CER 200203: questi rifiuti devono essere raccolti ed insaccati in appositi contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". La ditta appaltatrice dovrà redigere apposita dichiarazione che attesti la conformità dei rifiuti al conferimento presso l'impianto di destino finale che verrà indicato dal Comune;
- b) Metalli quali resti metallici di casse (zinco, piombo, ecc.) CER 200140: questi rifiuti devono essere perfettamente ripuliti durante l'esumazione/estumulazione e trattati con prodotti specifici atti alla loro disinfezione. A tal fine la ditta appaltatrice del servizio dovrà redigere apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta disinfezione dei metalli da consegnare al servizio ambiente, prima dell'avvio a recupero/smaltimento degli stessi;

2. Il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 2 agli impianti di destino finale è a carico del Comune di Schio.

3. I materiali necessari alla preparazione dei rifiuti urbani in vista del recupero/smaltimento sono a carico della ditta appaltatrice e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti a scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" (quantità indicativa annua n.30 sacchi/anno da 1 mc);
- b) i prodotti necessari alla sanificazione dello zinco o di altro materiale che ne necessitasse in quantità sufficiente a sanificare circa 30 casse all'anno;
- c) contenitori per il confezionamento dei rifiuti a rischio infettivo a doppio imballaggio costituiti da scatole in cartone con sacchetto di plastica interno recanti la scritta "rifiuti cimiteriali pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo di rischio biologico, capacità massima lt 40, quantità indicativa annua n. 10.

4. Prima dell'avvio del servizio i materiali di cui al comma precedente, che la ditta prevede di usare, dovranno essere approvati in forma scritta dal Comune di Schio. Per i prodotti che la prevedono, dovrà essere fornita anche la scheda di sicurezza.

5. Ogni qual volta che ciascuno dei contenitori per i rifiuti risultasse pieno dovrà essere contattato il Servizio Ambiente del Comune di Schio che si occuperà del loro smaltimento presso l'impianto di termovalorizzazione o presso idoneo sito autorizzato.



1. Nel caso di rinvenimento di rifiuti a rischio infettivo, deve immediatamente essere contattato il servizio ambiente, che darà indicazioni per il loro confezionamento e relativo smaltimento.
2. La terra di scavo, CER 170504, e i rifiuti inerti derivanti dalla demolizione di lapidi e componenti murarie CER 170107, sono da considerarsi rifiuti prodotti dall'attività della ditta appaltatrice e la loro gestione (trasporto, eventuale stoccaggio e smaltimento finale) rimane quindi in carico alla ditta stessa. Ne deriva pertanto, il divieto assoluto di stoccaggio e/o di deposito (anche temporanei e in piccole quantità) di queste tipologie di rifiuti eccedenti, in aree di proprietà del Comune di Schio. La ditta appaltatrice dovrà comunque comunicare al Comune di Schio le modalità di gestione di tali rifiuti, compresi gli impianti di destino finale.

Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori, forniti dalla Stazione Appaltante, in modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine).

ART. 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. I servizi che sono oggetto di appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente. L'appaltatore rimane pertanto unico responsabile della conformità del servizio alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel **Piano operativo di sicurezza** da consegnare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio e da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato, sentito il parere dell'Impresa Appaltatrice.

2. L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda l'abilitazione all'uso delle attrezzature. **In particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività oggetto del presente appalto con particolare riguardo a quelli derivanti dalle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per la cui qualificazione della impresa appaltatrice si rimanda al D.P.R. 177/2011.**

3. L'appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme contemplate nel presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

4. È responsabilità dell'appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il personale impiegato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore. L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla Stazione Appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. La Stazione Appaltante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.

5. L'appaltatore dovrà organizzare il servizio coinvolgendo le proprie maestranze nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:

- a) è assolutamente vietato eseguire indebitamente interventi che esulino dalla propria competenza;
- b) durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;
- c) è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro.

6. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nell'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

7. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

8. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto relativo al presente CSA saranno custoditi a cura dell'appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

9. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la Stazione Appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART 14 - RISCHI INTERFERENTI

Il documento di valutazione dei rischi interferenti elaborato dalla Stazione Appaltante viene allegato al presente Capitolato.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere l'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'appaltatore ovvero da soggetto munito dei poteri rappresentativi, previo sopralluogo obbligatorio presso le sedi interessate.

In caso di Consorzio o di raggruppamento, tale obbligo incombe all'impresa mandataria.

Successivamente, il datore di lavoro a nome della Stazione Appaltante promuoverà la cooperazione e il coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, convocando il legale rappresentante e/o il responsabile del servizio prevenzione protezione dell'impresa appaltatrice per lo svolgimento di una riunione nella quale verrà effettuata la valutazione congiunta dei rischi interferenti connessi all'appalto, al fine provvedere ad integrare se necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) da allegare al contratto.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di predisporre un piano di sicurezza nel caso in cui nei luoghi dove si svolgono i servizi cimiteriali ci fossero ditte esecutrici di opere edili di manutenzione.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempimenti dell'appaltatore stesso.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:



- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e l'impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Stazione Appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- la rinuncia dell'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all'art. 1957 C.C.;

- l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva.

La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata al termine di ogni anno d'appalto a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Tale svincolo è automatico e non necessita quindi, di alcun benestare da parte della Stazione Appaltante, purché l'esecutore del contratto consegni preventivamente all'istituto garante un documento, in originale o in copia autentica, da cui risultino gli stati d'avanzamento, ovvero analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 113, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria di cui al bando di gara, nonché l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 75, comma 7, in ordine alla riduzione al 50% della garanzia per gli operatori economici certificati secondo le norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti/consorzi costituiti o non, per usufruire del beneficio della riduzione di cui sopra, tutte le imprese riunite dovranno essere certificate secondo la determinazione di cui al succitato comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 16 – REFERENTE DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

L'appaltatore dovrà, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo di un proprio responsabile, che sarà il referente e il coordinatore del servizio e che la rappresenti durante tutto lo svolgimento del contratto. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte della Stazione Appaltante e il controllo delle attività effettivamente svolte nonché il servizio di vigilanza di cui all'art. 2 e le relative comunicazioni al Servizio Cimiteriale; il referente del servizio dovrà garantire la propria presenza durante i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il direttore dell'esecuzione del contratto e con il responsabile del Servizio Cimiteriale della Stazione Appaltante. A tal fine comunicherà i propri recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed e-mail. In caso di assenza o sostituzione del referente l'appaltatore dovrà nominare contestualmente un sostituto e comunicarne tempestivamente al Servizio Cimiteriale nome e recapiti.

ART. 17 – PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI



Tutte le operazioni previste nel presente Capitolato, di norma, dovranno essere effettuate nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 18,00. In via eccezionale l'appaltatore, con un anticipo di almeno 24 ore, potrà richiedere l'effettuazione delle operazioni in orari differenti.

In caso di cadaveri in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, l'appaltatore è tenuto a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati. Tale servizio rientra nel presente Capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con il Servizio Cimiteriale della Stazione Appaltante.

Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Servizio Cimiteriale.

ART. 18 – CONTROLLI

La Stazione Appaltante, per verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nomina prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio in appalto un direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art. 119 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163. Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà affiancato da una specifica commissione di controllo.

La Stazione Appaltante può chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con l'appaltatore qualora lo ritenga necessario.

L'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Art. 19 – VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto di servizio se non nei casi di seguito previsti:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal direttore dell'esecuzione del contratto della Stazione Appaltante o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nelle qualità delle prestazioni eseguite;
3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
4. per migliorie proposte dall'appaltatore in sede di offerta e accettate dalla Stazione Appaltante nel contratto d'appalto, senza oneri aggiunti a carico di quest'ultima.

Sono, inoltre, ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Nei casi di cui alle lettere 1, 2 e 3, la Stazione Appaltante può chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni medesime, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, dopo aver conseguito il consenso dell'appaltatore. Le spese di eventuali atti di sottomissione e aggiuntivi sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.



In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

ART. 20 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE

L'appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Per tutta la durata del contratto la Stazione Appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati all'appaltatore.

L'appaltatore assumerà ogni garanzia, anche assicurativa, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante, all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, copia della polizza assicurativa sottoscritta a copertura dei rischi derivanti da responsabilità di qualsiasi tipo verso terzi nella gestione dei servizi cimiteriali. La polizza assicurativa deve avere un massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

In caso d'incidente la Stazione Appaltante comunica il sinistro all'appaltatore a mezzo fax o posta elettronica, facendo seguire denuncia dettagliata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

La relazione dell'accaduto dovrà essere redatta dal direttore dell'esecuzione del contratto e trasmessa al Servizio Cimiteriale per i successivi adempimenti.

Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'appaltatore entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

ART. 21 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione del contratto entro e non oltre le 48 ore successive pena decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno e delle cause del danno medesimo precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- delle eventuali negligenze dell'appaltatore e della osservanza o meno delle prescrizioni delle regole dell'arte e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione del contratto;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie ad evitare o prevenire il danno.

Art. 22 – NORMATIVE E REGOLAMENTI

Le operazioni di polizia mortuaria di cui al presente appalto saranno effettuate nel rispetto di tutte le norme del caso previste dalla normativa di settore, in particolare dal D.P.R. 285/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria", dalla Legge Regionale n. 18/2010 e dalle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 23 – INADEMPIENZE E PENALI

Il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, segnala al Servizio Cimiteriale le inadempienze tramite relazione documentata. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente il Servizio Cimiteriale potrà assumere notizie delle inadempienze da qualsiasi fonte (ad esempio dai cittadini o dalle imprese che operano presso i cimiteri etc.) o direttamente tramite i propri dipendenti e/o responsabili. Una volta acquisita la notizia delle inadempienze il Servizio Cimiteriale provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando all'appaltatore 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte, termine oltre il quale l'ufficio sarà libero di procedere alle valutazioni conseguenti. Una volta terminata l'istruttoria accertando la sussistenza delle violazioni e le eventuali controdeduzioni pervenute nei termini non fossero ritenute giustificative dei comportamenti rilevati inadempienti, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come di seguito descritto:

VIOLAZIONE A QUANTO DI SEGUITO DESCRITTO		PENALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE
1	Durante l'espletamento del servizio il personale addetto deve sempre indossare l'uniforme prescritta pulita e in buon ordine. Deve altresì mantenere un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone.	EURO 200,00
2	L'area dove è prevista la sepoltura dev'essere ordinata, ben curata e messa in sicurezza.	EURO 300,00
3	I materiali e le attrezzature devono essere depositati negli appositi spazi all'uopo destinati e mai sparsi o abbandonati in maniera confusa e disordinata.	EURO 100,00
4	Il personale preposto ai servizi di sepoltura deve rispettare rigorosamente l'orario e le tempistiche prestabilite per le singole operazioni.	EURO 200,00
5	Il materiale di rifiuto da conferire negli appositi spazi concessi e stabiliti dalla Stazione Appaltante, deve provenire esclusivamente da aree cimiteriali dislocate nel territorio comunale di Schio.	EURO 300,00
6	Osservanza dell'obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per le sepolture (ritardo maggiore di 15 minuti).	EURO 500,00
7	Espletamento dei servizi contemplati nel capitolato e nel contratto con regolarità ed efficienza, prudenza e perizia.	DA EURO 50,00 A EURO 1.000,00
8	Osservanza delle norme di sicurezza durante il servizio.	EURO 1.000,00
9	Risposta telefonica tempestiva al numero di reperibilità.	EURO 50,00
10	Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 12.	DA EURO 100,00 A EURO 1.000,00

La reiterazione delle inadempienze, oltre all'applicazione delle penali, può portare alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 25.

Art. 24 – CONTROVERSIE

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto d'appalto derivante dal presente Capitolato Speciale mediante transazione ex art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, le controversie verranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 – CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto – da stipularsi in forma di atto pubblico amministrativo - sono a totale carico dell'appaltatore. Costituiranno parte integrante del contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, il D.U.V.R.I., le offerte tecnica ed economica dell'aggiudicatario, il piano di inserimento lavorativo e il patto di integrità. I primi due, verranno ad esso materialmente allegati.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancato rispetto – sia in fase iniziale sia, anche per brevi periodi, nel corso dell'esecuzione del contratto – dell'impegno di impiegare nell'appalto persone svantaggiate in numero, con le modalità e nei tempi previsti nel piano presentato in sede di offerta, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e all'incameramento della cauzione definitiva;
- interruzione del servizio oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave dell'appaltatore;
- interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave dell'appaltatore;
- gravi e reiterate inadempienze alle norme di Legge o del contratto, da parte dell'appaltatore nella gestione dei servizi affidati;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio in appalto;
- cessione del contratto, anche parziale;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie relativi al presente appalto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. rese dalla Prefettura ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione Veneto del 23;
- in caso di mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ovvero di un rappresentante del subappaltatore, o di un suo agente o di un suo dipendente, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione Veneto del 23.7.2014;
- per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile.



In caso di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni derivanti dalla risoluzione stessa.

ART. 27 - RECESSO

La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C. La facoltà di recesso unilaterale della Stazione Appaltante è ammessa dopo il secondo anno di appalto.

ART. 28 - PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI LEGALITA' FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEI PUBBLICI APPALTI

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 23.7.2014 tra il Ministero dell'Interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it.

ART. 29 - DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

La Stazione Appaltante è titolare del trattamento di tutti i dati personali che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e designa il medesimo appaltatore responsabile del trattamento dei predetti dati.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal precitato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale con la redazione del D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza).

In particolare l'appaltatore: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto di appalto; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei deceduti; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto d'appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni; dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi al Responsabile del trattamento dati della Stazione Appaltante.